REGOLAMENTO FINANZIARIO
del 27 luglio 1976
applicabile al 4° Fondo europeo di sviluppo
(76/647/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione ACP-CEE di Lomé [1], firmata il 28 febbraio 1975, in appresso denominata «convenzione»,

vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [2],

vista la decisione 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975, relativa alla definizione e alla conversione dell'unità di conto europea utilizzata per esprimere gli importi degli aiuti di cui all'articolo 42 della convenzione ACP-CEE di Lomé [3],

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [4], firmato l'11 luglio 1975, in appresso denominato «accordo interno», in particolare l'articolo 30,

visto il progetto di regolamento finanziario presentato dalla Commissione,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «Banca»,

considerando che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo interno, gli Stati membri hanno istituito un 4° Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato «FES»;

considerando che, ai sensi dell'articolo 30 dell'accordo interno, le disposizioni di applicazione dell'accordo stesso devono formare oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4, dell'accordo interno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO:

TITOLO I
REGIME FINANZIARIO

Articolo 1

1. I contributi finanziari degli Stati membri sono espressi nell'unità di conto europea, in appresso denominata «UCE», prevista all'articolo 3 dell'accordo interno e definita dalla decisione 75/250/CEE. Ogni Stato membro versa l'importo del suo contributo nella moneta nazionale in base al tasso di conversione che la Commissione determina in applicazione dell'articolo 2 di detta decisione.

2. I contributi finanziari vengono iscritti da ogni Stato membro a credito di un conto speciale intestato «Commissione delle Comunità europee — Fondo europeo di sviluppo», aperto presso la tesoreria dello Stato membro o l'organismo da esso designato.

3. Allo scadere della convenzione e della decisione 76/568/CEE la parte dei contributi che gli Stati membri sono tenuti a versare è richiesta dalla Commissione, in funzione delle esigenze, alle condizioni stabilite dal presente regolamento finanziario.

Articolo 2

1. La decisione del Consiglio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, dell'accordo interno, relativa allo scadenzario delle richieste di contributi, è notificata alla Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. I contributi annui sono esigibili, in linea di massima:

a) anteriormente al 20 gennaio, per le esigenze del FES previste per i primi sette mesi dell'anno considerato,

b) il 1° luglio, per il saldo del contributo annuo.

3. Ogni Stato membro effettua i versamenti previsti dal paragrafo 2 proporzionalmente al contributo previsto per ciascuno di essi all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno.

---

(1) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 176 del 1°. 7. 1976, pag. 8.
(3) GU n. L 104 del 24. 4. 1975, pag. 35.
(4) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 168.

4. I versamenti complementari approvati in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, dell'accordo interno sono, salvo decisione contraria del Consiglio, esigibili ed effettuati al più presto e, in ogni caso, entro tre mesi.

Articolo 3

1. In ciascuno Stato membro la Commissione mantiene, presso la banca di emissione o presso l'istituto finanziario designato dallo Stato membro, conti recanti la stessa intestazione di quello aperto in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2.

2. Per le operazioni che non sono correntemente effettuate dalle banche di emissione o dagli uffici di conti correnti postali, ovvero per facilitare i pagamenti che essa deve effettuare, la Commissione apre conti in una o più banche.

3. Le firme dei funzionari della Commissione autorizzati ad effettuare operazioni sui conti del FES sono depositate all'atto dell'apertura dei conti o, per i funzionari successivamente autorizzati, all'atto della loro designazione.

Articolo 4

1. La Commissione dispone dei fondi accreditati ai conti di cui all'articolo 3 per effettuare i pagamenti e i trasferimenti necessari.

2. Per quanto possibile, la Commissione ripartisce i prelievi da effettuare sui conti speciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in modo da mantenere la ripartizione delle sue disponibilità nelle varie monete, conforme alla proporzione con la quale le monete degli Stati membri partecipano alla composizione dell'UCE.

Articolo 5

In funzione delle necessità di tesoreria relative all'esecuzione dei progetti e programmi d'azione, l'ordinatore fa effettuare i trasferimenti necessari ad alimentare i conti aperti a nome della Commissione conformemente all'articolo 32 del protocollo n. 2 allegato alla convenzione, in appresso denominato «protocollo n. 2», e all'articolo 3 del presente regolamento finanziario.

Articolo 6

1. I trasferimenti di disponibilità, dalla moneta di uno Stato membro in quella di un altro Stato membro, richiesti dalla Commissione per la gestione del FES, sono effettuati al corso del giorno dalle banche di emissione o dagli istituti finanziari riconosciuti dagli Stati membri.

2. Le differenze di cambio e le eventuali spese sono imputate alle risorse del FES.

Articolo 7

La Commissione comunica ogni anno al Consiglio la situazione dei versamenti dei contributi, nonché uno stato che rispecchi l'andamento delle operazioni del FES.

TITOLO II

GESTIONE DEL FES

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8

1. Il FES è amministrato, dal punto di vista finanziario, secondo il principio della separazione degli ordinatori e dei contabili. La gestione degli stanziamenti spetta agli ordinatori che sono i soli ad avere competenza per impegnare le spese, accertare i diritti da riscuotere ed emettere i titoli di entrata e di pagamento.

2. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati dai contabili.

3. Le funzioni di ordinatore sono incompatibili con quelle di controllore finanziario e con quelle di contabile.

Articolo 9

Entro i limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 1 dell'accordo interno, la Commissione, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, di detto accordo, assicura la gestione del FES, sotto la propria responsabilità e alle condizioni previste dalla convenzione, dalla decisione 76/568/CEE, dall'accordo interno e dal presente regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, del protocollo n. 2, la Commissione designa l'ordinatore principale del FES. Questi può far ricorso ad ordinatori delegati

che egli stesso designa con riserva di approvazione della Commissione. Ogni decisione di delega deve indicare la durata e l'estensione del mandato.

I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

Articolo 10

1. La Commissione nomina il controllore finanziario che è incaricato del controllo sugli impegni e sugli ordinativi di pagamento delle spese, nonché del controllo sulle entrate.

2. Le norme particolari applicabili al controllore finanziario sono stabilite in modo da garantire l'indipendenza delle sue funzioni. I provvedimenti relativi alla sua nomina, alle sue promozioni, alle sanzioni disciplinari o ai trasferimenti e alle varie modalità d'interruzione o di cessazione dalle funzioni, formano oggetto di decisioni motivate che vengono comunicate per conoscenza al Consiglio.

3. L'interessato e la Commissione possono ricorrere dinanzi alla Corte di giustizia.

Articolo 11

La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese vengono effettuati da un contabile nominato dalla Commissione. Fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 2, egli è il solo qualificato per il maneggio dei fondi e dei valori. Egli è responsabile della custodia dei medesimi.

Articolo 12

La Commissione può delegare a mandatari da lei designati alcune funzioni del contabile ed alcune funzioni di controllo. Le regole di competenza stabilite nel presente titolo si applicano a tali mandatari nei limiti dei poteri loro delegati.

I principi stabiliti nelle disposizioni del presente regolamento finanziario, riguardanti il controllo e il pagamento delle spese, sono applicabili alle spese effettuate per delega. Tali spese possono essere definitivamente contabilizzate nelle scritture del FES solo previa verifica, ad opera dei servizi della Commissione, dell'esattezza della liquidazione e della regolarità dell'ordinativo di pagamento e del pagamento, alle condizioni previste dal presente regolamento finanziario.

SEZIONE II

ENTRATE

Articolo 13

1. L'operazione di riscossione di ogni somma dovuta al FES si effettua mediante l'emissione, da parte dell'ordinatore, di un titolo d'entrata.

2. I titoli d'entrata vengono trasmessi dall'ordinatore al controllore finanziario affinché vi apponga il suo visto. Il visto del controllore finanziario è destinato ad attestare:

a) l'esattezza dell'imputazione,

b) la regolarità del titolo d'entrata e la sua conformità alle disposizioni applicabili alla gestione del FES, nonché a tutti gli atti adottati in esecuzione di dette disposizioni,

c) l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria.

3. Il controllore finanziario può rifiutare di apporre il visto. L'ordinatore, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tenerne conto. La decisione dell'ordinatore ha effetto esecutorio; essa viene comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. La Commissione informa di ciascuna di tali decisioni la commissione di controllo di cui all'articolo 206 del trattato.

4. Qualora rinunci a redigere un atto che generi un credito o a riscuotere un credito, l'ordinatore deve informare il controllore finanziario e la commissione di controllo.

Qualora il controllore finanziario costati la mancata redazione di un atto che generi un credito o la mancata riscossione di un credito, egli ne informa la Commissione.

Articolo 14

1. Il contabile prende in carico i titoli d'entrata che gli sono consegnati dall'ordinatore.

2. Il contabile deve usare la diligenza necessaria per assicurare l'afflusso delle entrate del FES alle date previste e deve vigilare alla conservazione dei diritti della Comunità.

3. Il contabile informa l'ordinatore e il controllore finanziario del mancato afflusso delle entrate entro i termini previsti.

Articolo 15

Ogni versamento in contanti alla cassa del contabile dà luogo al rilascio di una ricevuta.

SEZIONE III

IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINATIVO DI PAGAMENTO E PAGAMENTO DELLE SPESE

1. Impegno delle spese

Articolo 16

1. Ogni provvedimento che possa comportare una spesa a carico del FES deve preventivamente formare oggetto di una proposta di impegno da parte dell'ordinatore.

2. Le spese correnti possono formare oggetto di un impegno provvisionale.

3. Viene tenuta una contabilità degli impegni e degli ordinativi di pagamento.

Articolo 17

Le proposte d'impegno sono trasmesse al controllore finanziario. In particolare esse indicano l'oggetto, l'importo e l'imputazione della spesa, nonché la designazione del creditore. Sono oggetto di una registrazione, dopo il visto del controllore finanziario.

Articolo 18

1. Il visto del controllore finanziario ha lo scopo di costatare:

a) l'esattezza dell'imputazione,

b) la disponibilità degli stanziamenti,

c) la regolarità della spesa e la sua conformità alle disposizioni applicabili alla gestione del FES, nonché a tutti gli atti emanati in esecuzione di dette disposizioni, in particolare alle clausole generali e particolari della convenzione di finanziamento relativa all'operazione,

d) l'applicazione dei principi della sana gestione finanziaria.

2. Il controllore finanziario tiene conto delle osservazioni formulate nelle decisioni di scarico.

Articolo 19

1. Ogni rifiuto di visto del controllore finanziario deve formare oggetto di un'osservazione scritta debitamente motivata. Esso è comunicato all'ordinatore.

In caso di rifiuto del visto, se l'ordinatore insiste nella sua proposta, la Commissione è chiamata a decidere.

2. Salvo i casi in cui la disponibilità degli stanziamenti non è certa, la Commissione, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tenere conto del rifiuto di visto. Tale decisione ha effetto esecutorio e viene comunicata per conoscenza al controllore finanziario. La Commissione informa la commissione di controllo di ciascuna di tali decisioni.

2. Liquidazione delle spese

Articolo 20

La liquidazione di una spesa da parte dell'ordinatore ha lo scopo di:

a) accertare l'esistenza dei diritti del creditore,

b) determinare e verificare l'effettiva esistenza e l'importo del credito,

c) verificare le condizioni di esigibilità.

Articolo 21

1. La liquidazione di una spesa è subordinata alla presentazione di documenti giustificativi che attestino i diritti acquisiti dal creditore e, eventualmente, il servizio reso.

2. Tuttavia, per talune categorie di spese, possono essere consentite anticipazioni alle condizioni fissate dalla Commissione.

3. La Commissione determina la natura dei documenti giustificativi da allegare al titolo di pagamento, nonché le menzioni che devono figurare su tali documenti.

4. L'ordinatore autorizzato a liquidare le spese procede personalmente all'esame dei documenti giustificativi ovvero accerta, sotto la sua responsabilità, che tale esame sia stato effettuato.

3. Ordinativo di pagamento delle spese

Articolo 22

L'ordinativo di pagamento è l'atto con il quale l'ordinatore dà al contabile, mediante l'emissione di un titolo di pagamento, l'ordine di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Articolo 23

Il titolo di pagamento deve indicare:

a) l'imputazione,

b) l'importo da pagare,

c) il nome e l'indirizzo del creditore,

d) il modo di pagamento,

e) l'oggetto della spesa.

Il titolo di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore.

Articolo 24

1. Il titolo di pagamento è corredato dei documenti giustificativi originali; questi ultimi sono muniti o corredati di un attestato dell'ordinatore certificante l'esattezza delle somme da pagare, il ricevimento delle forniture o l'esecuzione del servizio. Esso reca i numeri e le date dei visti d'impegno corrispondenti.

2. Le copie dei documenti giustificativi, certificate conformi agli originali dall'ordinatore, possono eventualmente sostituire gli originali.

Articolo 25

1. In caso di versamento di un acconto, il primo titolo di pagamento è corredato dei documenti che attestino i diritti del creditore al pagamento dell'acconto.

2. Nei titoli di pagamento successivi si fa riferimento ai documenti giustificativi già presentati nonché agli estremi del primo titolo di pagamento.

Articolo 26

I titoli di pagamento sono inviati per il visto preventivo al controllore finanziario. Il visto preventivo ha lo scopo di accertare:

a) la regolarità dell'emissione del titolo di pagamento,

b) la concordanza del titolo di pagamento con l'impegno della spesa e l'esattezza del suo importo,

c) l'esattezza dell'imputazione,

d) la disponibilità degli stanziamenti,

e) la regolarità dei documenti giustificativi,

f) l'esattezza della designazione del creditore.

Articolo 27

In caso di rifiuto del visto, si applica l'articolo 19.

Articolo 28

Una volta vistato, l'originale del titolo di pagamento cui sono allegati i documenti guistificativi è trasmesso al contabile.

4. Pagamento delle spese

Articolo 29

1. Il pagamento è l'atto conclusivo che libera il FES dagli obblighi risultanti dall'esecuzione delle operazioni finanziate.

2. Il pagamento delle spese è assicurato dal contabile entro il limite dei fondi disponibili.

Articolo 30

In caso di errore materiale, di contestazione sulla validità della quietanza liberatoria o d'inosservanza delle forme prescritte dal presente regolamento finanziario, il contabile deve sospendere i pagamenti.

Articolo 31

1. In caso di sospensione dei pagamenti, il contabile precisa i motivi della sospensione in una dichiarazione scritta che invia immediatamente all'ordinatore e, per conoscenza, al controllore finanziario.

2. In caso di sospensione dei pagamenti, fatta eccezione per le contestazioni sulla validità della quietanza liberatoria, l'ordinatore può ricorrere alla Commissione. La Commissione può disporre per iscritto e sotto la propria responsabilità che si proceda ugualmente al pagamento.

Articolo 32

1. I pagamenti vengono effettuati, in linea di massima, tramite conti bancari o conti correnti postali. Le modalità per l'apertura, il funzionamento e l'utilizzo di tali conti sono determinati dalla Commissione.

2. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono, in particolare, la duplice firma, di cui necessariamente quella del contabile o di un amministratore delle anticipazioni regolarmente autorizzato, degli assegni e dei trasferimenti postali o bancari; esse stabiliscono inoltre quali spese devono essere pagate obbligatoriamente mediante assegno oppure trasferimento postale o bancario.

Articolo 33

1. Per il pagamento di talune categorie di spese, si possono costituire casse di anticipazioni alle condizioni fissate dalla Commissione.

2. Le modalità di funzionamento delle casse di anticipazioni determinano in particolare:

a) la designazione degli amministratori delle anticipazioni;

b) la natura e l'importo massimo di ogni spesa da pagare;

c) l'importo massimo delle anticipazioni che possono essere accordate;

d) le modalità e i termini per la presentazione dei documenti giustificativi;

e) la responsabilità degli amministratori delle anticipazioni.

Articolo 34

I tassi di conversione da applicare per la contabilizzazione in UCE dei pagamenti da effettuare per i progetti o programmi d'azione di cui al titolo IV della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione 76/568/CEE sono quelli in vigore alla data effettiva di detti pagamenti. Tale data corrisponde a quella in cui sono stati addebitati i conti della Commissione di cui all'articolo 32 del protocollo n. 2 e all'articolo 3 del presente regolamento finanziario.

SEZIONE IV

RESPONSABILITÀ DEGLI ORDINATORI, DEI CONTROLLORI FINANZIARI, DEI CONTABILI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ANTICIPAZIONI

Articolo 35

Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, del protocollo n. 2, ogni ordinatore che costati i diritti di riscossione o emetta titoli di entrata, impegni una spesa o firmi un titolo di pagamento senza osservare le disposizioni del presente regolamento finanziario, impegna la propria responsabilità disciplinare e, eventualmente, pecuniaria. Ciò vale altresì qualora egli trascuri di redigere un atto che generi un credito oppure trascuri o ritardi, senza motivazione, l'emissione di titoli di entrata.

Articolo 36

Ogni controllore finanziario impegna la propria responsabilità disciplinare e, eventualmente, pecuniaria se consente un supero degli stanziamenti o se si rende colpevole di negligenza grave nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 37

1. Ogni controllore finanziario impegna la propria responsabilità disciplinare e, eventualmente, pecuniaria per i pagamenti che effettua senza osservare l'articolo 31.

Egli è disciplinarmente e pecuniariamente responsabile di ogni perdita o deterioramento dei fondi, valori e documenti di cui ha la custodia qualora tale perdita o deterioramento risulti da un errore intenzionale o da negligenza grave a lui imputabile.

Egli è responsabile, alle stesse condizioni, della corretta esecuzione degli ordini che riceve per l'utilizzo e la gestione di conti bancari e di conti correnti postali, in particolare:

a) quando i pagamenti o le riscossioni che egli esegue non sono conformi all'importo che figura sui titoli di pagamento o incasso,

b) quando paga ad una persona diversa dall'avente diritto.

2. Ogni amministratore delle anticipazioni impegna la propria responsabilità disciplinare e, eventualmente, pecuniaria:

a) qualora non possa giustificare con documenti regolari i pagamenti che effettua,

b) quando paga ad una persona diversa dall'avente diritto.

Egli è disciplinarmente e pecuniariamente responsabile di ogni perdita o deterioramento dei fondi, valori e documenti di cui ha la custodia, qualora tale perdita o deterioramento risulti da un errore intenzionale o da negligenza grave a lui imputabile.

3. Ogni contabile o amministratore delle anticipazioni si assicura contro i rischi pecuniari in cui incorre nei confronti della Commissione a titolo del presente articolo.

La Commissione copre le relative spese di assicurazione. Essa determina le categorie di funzionari che

hanno la qualifica di contabile o di amministratore delle anticipazioni, nonché le condizioni alle quali la Commissione copre le spese di assicurazione sostenute dai contabili o dagli amministratori delle anticipazioni per premunirsi contro i rischi inerenti alle loro funzioni.

4. Viene concessa un'indennità speciale ai funzionari che hanno la qualifica di contabile o di amministratore delle anticipazioni.

Le somme corrispondenti a tale indennità vengono accreditate mensilmente su un conto aperto dalla Commissione a nome di ciascuno di detti funzionari per costituire un fondo di garanzia destinato a coprire l'eventuale disavanzo di cassa o di banca di cui l'interessato si rendesse responsabile, purché tale disavanzo non sia stato coperto dai rimborsi delle compagnie di assicurazione.

Il saldo creditore di tali conti di garanzia viene versato agli interessati dopo la cessazione delle loro funzioni di contabile o di amministratore delle anticipazioni e dopo aver ricevuto scarico della loro gestione.

Articolo 38

La responsabilità pecuniaria e disciplinare degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni può essere impegnata alle condizioni previste dagli articoli 22 e da 86 a 89 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 39

La Commissione dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data di presentazione del conto di gestione per deliberare sullo scarico da dare ai contabili per le operazioni ad esso relative.

SEZIONE V

CONTABILITÀ

Articolo 40

1. La contabilità viene tenuta in UCE, per anno civile, con il metodo della «partita doppia». Essa riporta tutte le entrate e spese effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; è corredata dei documenti giustificativi.

2. Il conto di gestione ed il bilancio consuntivo sono espressi in UCE.

Articolo 41

1. Le scritture vengono tenute in base ad un piano contabile in cui la nomenclatura in classi comporta una netta separazione tra i conti che permettono la redazione del bilancio e del conto di gestione. Le scritture vengono riprodotte in registri o schede che consentano l'elaborazione di una situazione contabile mensile generale.

2. Il piano contabile è stabilito con decisione della Commissione.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 42

La designazione dell'ordinatore, del controllore finanziario, del contabile e dell'amministratore delle anticipazioni, nonché le deleghe conferite in virtù degli articoli 9 e 12 e il piano contabile di cui all'articolo 41 sono comunicati alla commissione di controllo.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI ESECUTIVI

SEZIONE I

ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DEL FES

Articolo 43

Per le risorse del FES gestito dalla Commissione, ogni anno essa informa il Consiglio del risultato delle gare ottenuto nel corso dell'anno precedente. Se del caso, gli comunica le misure prese o che intende prendere per migliorare le condizioni di concorrenza nella partecipazione alle gare bandite dal FES.

Nella sua relazione, la Commissione rende edotto il Consiglio degli elementi necessari perché quest'ul-

timo sia in grado di giudicare se le misure prese hanno potuto dar luogo, per tutte le imprese dei diversi Stati membri, degli Stati ACP e dei paesi e territori associati ad una parità nelle possibilità di partecipazione ai contratti di opere e forniture finanziati dal FES.

Articolo 44

Nel quadro dell'articolo 19 del protocollo n. 2 e delle disposizioni corrispondenti della decisione 76/568/CEE, la stipulazione dei contratti previa licitazione a procedura ristretta e mediante accordo diretto e l'esecuzione di lavori in economia devono ricevere il preventivo accordo del comitato del FES.

Tuttavia, le predette eccezioni alle regole della concorrenza possono essere autorizzate dalla Commissione senza il parere preventivo del comitato del FES quando l'urgenza e circostanze imprevedibili lo giustifichino. In tal caso la Commissione informa immediatamente il comitato del FES.

Articolo 45

1. Per i contratti di forniture finanziati dal FES, le offerte sono redatte e i pagamenti sono effettuati, a scelta dell'offerente, in UCE, o nella moneta dello Stato, paese o territorio beneficiario, o nella moneta del paese in cui l'aggiudicatario ha la propria sede sociale, o nella moneta del paese produttore della fornitura.

2. Per i contratti di lavori nonché per i contratti di assistenza tecnica e di controllo dei lavori finanziati dal FES, le offerte sono redatte e i pagamenti sono effettuati nella moneta dello Stato, paese o territorio beneficiario. Tuttavia, l'offerente può chiedere, nella sua offerta, che una parte giustificata dell'importo nominale dell'offerta gli venga corrisposta nella moneta del paese in cui si trova la sua sede sociale, in base al tasso di conversione in vigore il primo giorno del mese che precede quello della data fissata per l'apertura delle offerte. Può anche esprimere detta parte dell'importo in UCE, in base al tasso di conversione indicato in precedenza.

3. Per i contratti di studi finanziati dal FES, le offerte sono redatte e i pagamenti sono effettuati, a scelta dell'offerente, in UCE o nella moneta del paese in cui l'aggiudicatario ha la propria sede sociale. Tuttavia, la parte delle prestazioni corrispondente a spese effettuate nella moneta dello Stato, paese o territorio beneficiario è pagata in tale moneta. Quando le somme da versare nelle diverse monete sono definite in rapporto ad un'altra moneta, la conversione è effettuata in base al tasso previsto dal contratto.

4. Quando le offerte sono redatte in UCE, i pagamenti relativi al credito sono effettuati, se del caso, nella moneta di uno degli Stati membri o di uno degli Stati, paesi o territori beneficiari indicata nel contratto, in base al controvalore dell'UCE il giorno che precede il pagamento.

5. Quando il pagamento viene effettuato in una moneta diversa dalla moneta dello Stato, paese o territorio beneficiario o diversa dalla moneta del paese in cui l'aggiudicatario ha la propria sede sociale, esso è obbligatoriamente domiciliato presso una banca o presso un intermediario riconosciuto residente nel paese dove l'aggiudicatario ha la propria sede sociale.

SEZIONE II

IMPEGNI FINANZIARI

Articolo 46

Per le risorse del FES gestite dalla Commissione, ogni progetto o programma d'azione oggetto di una decisione di finanziamento dà luogo alla stesura di una convenzione di finanziamento conclusa in UCE tra la Commissione che agisce a nome della Comunità e il governo dello Stato beneficiario o l'autorità competente del paese o territorio beneficiario.

La convenzione di finanziamento precisa l'impegno finanziario del FES, le modalità e le condizioni di finanziamento, nonché le persone o gli enti incaricati del controllo, dei pagamenti e delle riscossioni.

Articolo 47

Nessuna spesa superiore all'importo fissato dalla convenzione di finanziamento può essere messa a carico del FES se non è stata oggetto di un impegno supplementare alle condizioni di cui agli articoli da 16 a 19 e all'articolo 56.

La domanda d'impegno supplementare è inviata alla Commissione ed istruita alle condizioni stabilite dall'articolo 33 del protocollo n. 2.

Articolo 48

L'accordo di trasferimento, di cui all'articolo 22 della convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione 76/568/CEE, indica i dati di base del calcolo dell'importo in UCE del trasferimento annuo, le monete nelle quali sarà effettuato il trasferimento di tale importo annuo, nonché, eventualmente, le condizioni per la ricostituzione delle risorse messe a disposizione del sistema di stabilizzazione di cui al titolo II della convenzione.

SEZIONE III

PRESTITI SPECIALI

Articolo 49

1. La decisione relativa alla concessione di prestiti speciali stabilisce il limite massimo dell'impegno della Comunità. I contratti relativi a tali prestiti, preparati in collaborazione con la Banca, per le parti che la riguardano, sono conclusi dalla Commissione a nome della Comunità.

2. Gli importi dei crediti aperti corrispondenti ad ogni prestito accordato sono espressi in UCE. Ove un credito aperto sia annullato prima che la totalità o una parte dei versamenti ad esso attinenti siano stati eseguiti, la parte non versata è considerata come non concessa.

3. I prestiti sono erogati nella moneta o nelle monete degli Stati membri stabilite dalla Commissione previa consultazione del beneficiario del prestito. In deroga all'articolo 34, le somme versate sono imputate ai crediti aperti in base ai tassi di conversione in vigore il giorno precedente il versamento tra l'UCE e la moneta o le monete versate.

4. I rimborsi e i pagamenti di interessi sono effettuati alla Banca per conto della Comunità. La Banca ne assicura la riscossione in virtù di mandati speciali che le sono conferiti dalla Commissione che agisce a nome della Comunità previo parere del comitato del FES.

5. Gli importi da rimborsare e gli interessi dovuti a titolo dei prestiti speciali sono espressi in UCE. Il rimborso ed il pagamento d'interessi viene effettuato nella moneta o nelle monete degli Stati membri scelte dal beneficiario del prestito.

6. I tassi di conversione dell'UCE in monete degli Stati membri da utilizzare per il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso, d'interessi e eventualmente di commissioni dovute, sono quelli in vigore il decimo giorno precedente il giorno del versamento.

SEZIONE IV

CAPITALI DI RISCHIO

Articolo 50

1. La decisione di concessione di capitali di rischio stabilisce il limite massimo in UCE dell'impegno e la responsabilità finanziaria della Comunità, nonché la portata dei diritti sociali connessi con tali operazioni.

Gli atti costitutivi delle operazioni di capitali di rischio sono conclusi dalla Banca, quale mandatario della Comunità.

2. La Banca, quale mandatario e per conto della Comunità, gestisce le operazioni di cui al paragrafo 1, che hanno formato oggetto di una decisione di finanziamento del consiglio di amministrazione della Banca.

3. La Banca comunica alla Commissione, alla firma di ogni contratto, le date e gli importi previsionali delle richieste di fondi. La Commissione versa alla Banca ad ogni sua richiesta gli importi necessari per la realizzazione delle operazioni di capitali di rischio nella moneta o nelle monete fissate dalla Banca.

4. I pagamenti relativi ai proventi, redditi e rimborsi di operazioni di capitali di rischio, sono effettuati alla Banca per conto della Comunità.

Articolo 51

I contributi in quasi capitale di cui all'articolo 4 del protocollo n. 2 e alle disposizioni corrispondenti della decisione 76/568/CEE servono a finanziare:

— principalmente, investimenti fissi nelle imprese pubbliche, private o ad economia mista,

— secondariamente, studi specifici per la preparazione dei progetti e l'assistenza alle imprese nel periodo di avviamento.

Se di tali contributi beneficia una società di studi, in caso di attuazione del progetto, essi vengono normalmente incorporati nell'aiuto in capitale o in quasi capitale di cui la società promotrice può peraltro beneficiare per la realizzazione del progetto.

SEZIONE V

PRESTITI DELLA BANCA CON ABBUONO D'INTERESSI

Articolo 52

1. L'importo globale degli abbuoni di interessi per un prestito della Banca in applicazione dell'articolo 5 del protocollo n. 2 e delle disposizioni corrispondenti della decisione 76/568/CEE, attualizzato al suo valore alla data effettiva della firma del contratto di prestito, è calcolato in UCE, in base ad un tasso d'interesse composto fissato dal Consiglio e dalla Banca di concerto con la Commissione.

Per i periodi inferiori ad un mese, detto calcolo si effettua in base all'interesse semplice.

2. La Banca effettua il calcolo di attualizzazione di cui al paragrafo 1 in base ai due scadenzari di seguito indicati:

a) uno scadenzario previsionale relativo alle erogazioni ed all'ammortamento del prestito;

b) uno scadenzario previsionale relativo alle somme destinate a coprire, secondo le varie scadenze, gli abbuoni di interessi.

Il più presto possibile, la Banca comunica alla Commissione gli scadenzari e l'importo globale dell'abbuono di interessi al valore attuale alla data prevista per la firma del contratto di prestito.

Qualora lo scadenzario effettivo delle erogazioni risulti differire sensibilmente dallo scadenzario previsionale, l'importo dell'abbuono di interessi versato alla Banca viene nuovamente calcolato.

Qualora la data prevista per la firma venga modificata, la Banca procede alla revisione del calcolo del valore attuale e comunica immediatamente alla Commissione l'importo globale dell'abbuono d'interessi al suo valore attualizzato alla nuova data prevista per la firma, con le giustificazioni del caso.

3. L'importo globale del valore attuale dell'abbuono viene versato dalla Commissione alla Banca, alla data della firma del contratto di prestito.

4. Se un credito aperto viene totalmente o parzialmente annullato o se un prestito perfezionato viene rimborsato prima del termine, la Banca versa sul conto speciale intestato alla Comunità, aperto presso la Banca e di cui all'articolo 68, una somma corrispondente alla parte annullata del credito aperto o alla parte rimborsata del prestito perfezionato, aumentata degli interessi composti attualizzati, allo stesso tasso di quello previsto al paragrafo 1, per il periodo compreso fra la data di versamento dell'importo globale al suo valore attuale degli abbuoni e la data di versamento sul conto. Quest'ultima data non deve essere posteriore ai trenta giorni a quella dell'annullamento o del rimborso anticipato, totale o parziale.

5. Tutti i pagamenti previsti dal presente articolo sono espressi in UCE e i relativi movimenti di fondi si effettuano nelle monete degli Stati membri secondo la composizione dell'UCE.

SEZIONE VI

GESTIONE DEL SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DEI PROVENTI D'ESPORTAZIONE

Articolo 53

1. Per il calcolo in UCE del livello di riferimento e degli effettivi proventi di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione 76/568/CEE, i tassi di cambio da applicare sono i tassi medi dei periodi cui si riferiscono gli importi in questione.

2. Per i pagamenti relativi ai trasferimenti di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 6, della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione 76/568/CEE, i tassi di conversione da applicare fra l'UCE e la o le monete versate sono quelli in vigore il giorno precedente quello del versamento.

3. Per i pagamenti relativi ai contributi per la ricostituzione delle risorse di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione 76/568/CEE, i tassi di conversione da applicare fra l'UCE e la o le monete versate sono quelli in vigore il decimo giorno precedente quello del versamento.

Articolo 54

In caso di utilizzazione anticipata della frazione dell'anno successivo, gli anticipi di cui all'articolo 19, paragrafo 6, della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione 76/568/CEE sono ridotti proporzionalmente.

SEZIONE VII

ORGANI ESECUTIVI

Capitolo I

L'ordinatore principale

Articolo 55

1. L'ordinatore principale del FES, di cui all'articolo 29 del protocollo n. 2, prende tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del capitolo 8 di detto protocollo e delle disposizioni corrispondenti della decisione 76/568/CEE.

2. Prima della pubblicazione del bando di gara, l'ordinatore principale si accerta che nei fascicoli relativi alle offerte non figurino disposizioni discriminanti dirette o indirette. Egli vigila affinché il confronto delle offerte venga fatto su una base di parità di condizioni e, in particolare, affinché l'incidenza dei dazi d'entrata o della fiscalità dello Stato, paese o territorio beneficiario, non costituisca un ostacolo alla partecipazione alle gare.

3. L'ordinatore principale può sospendere la pubblicazione di un bando di gara qualora risulti necessario apportare correzioni ai capitolati d'oneri o ai documenti che li sostituiscono. A tal fine, egli notifica le sue osservazioni alle autorità competenti dello Stato, paese o territorio beneficiario.

4. L'ordinatore principale vigila affinché, all'atto della designazione dell'aggiudicatario e della stipulazione del contratto, siano rispettate le disposizioni degli articoli 18 e 20 del protocollo n. 2.

Ove lo ritenga opportuno, l'ordinatore principale consulta esperti scelti in base alla loro competenza tecnica e alla loro indipendenza nei confronti delle imprese interessate all'aggiudicazione.

Articolo 56

Nel quadro dell'articolo 33, paragrafo 3, del protocollo n. 2 e delle corrispondenti disposizioni della decisione 76/568/CEE, le decisioni di impegni supplementari necessari per l'eventuale copertura dei superi registrati a titoli di un progetto sono prese:

— secondo le procedure previste dagli articoli 19 e 20 dell'accordo interno, quando il supero è superiore al massimale fissato al 15 % dell'impegno iniziale stabilito dalla decisione di finanziamento,

— dall'ordinatore principale del FES, quando il supero è inferiore o uguale a detto massimale del 15 %.

Capitolo II

L'ordinatore nazionale

Articolo 57

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ordinatore nazionale si conforma alle disposizioni del presente regolamento finanziario in materia d'impegno, liquidazione e ordinativi di pagamento delle spese.

Articolo 58

Qualora venga a conoscenza di ritardi nello svolgimento delle procedure relative ai progetti finanziati dal FES, l'ordinatore principale del FES prende con l'ordinatore nazionale i contatti necessari per ovviare alla situazione.

Qualora siano già state fornite prestazioni, e per un qualsiasi motivo il protrarsi di ritardi nella liquidazione, nell'emissione dell'ordine di pagamento e nel pagamento stesso comporti difficoltà che possano compromettere la completa esecuzione del contratto, l'ordinatore principale può prendere qualsiasi provvedimento per ovviare a tali difficoltà, per rimediare, se del caso, alle conseguenze finanziarie derivanti dalla situazione così creatasi, ed in genere per consentire, nelle migliori condizioni economiche, di portare a termine il progetto o i progetti. Egli notifica detti provvedimenti, nel più breve tempo possibile, all'ordinatore nazionale. Se dei pagamenti vengono effettuati direttamente dalla Commissione al titolare del contratto, la Comunità subentra di diritto nei corrispondenti crediti che il titolare possa vantare nei riguardi delle autorità nazionali.

Capitolo III

Il delegato della Commissione

Articolo 59

Durante l'esecuzione delle operazioni, il delegato verifica, sulla scorta dei documenti e sul posto, la conformità delle realizzazioni o prestazioni con la loro descrizione quale figura nelle convenzioni di finanziamento, nei contratti e preventivi.

Articolo 60

Nell'esercizio delle sue funzioni, il delegato è tenuto a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento finanziario.

Articolo 61

In caso d'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento finanziario, di colpa o negligenza grave nell'esercizio delle sue funzioni, il delegato impegna la sua responsabilità nei confronti della Commissione.

Capitolo IV

Il delegato ai pagamenti

Articolo 62

Nell'esercizio delle sue funzioni, il delegato ai pagamenti di cui all'articolo 32 del protocollo n. 2 è tenuto a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento finanziario.

Articolo 63

In caso d'inosservanza delle vigenti prescrizioni, di colpa o negligenza grave che comportino per la Comunità un danno finanziario, la responsabilità finanziaria del delegato ai pagamenti è impegnata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel contratto che lo lega alla Commissione.

SEZIONE VIII

RENDIMENTO E VERIFICA DEI CONTI

Articolo 64

1. Il bilancio finanziario ed il conto di gestione sono approvati in UCE dalla Commissione alla chiusura di ogni esercizio. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 4, dell'accordo interno, entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, essi sono sottoposti per esame alla commissione di controllo, corredati dei documenti giustificativi.

2. Le competenze conferite alla commissione di controllo sono esercitate dai suoi membri, che agiscono e deliberano collegialmente.

La commissione di controllo può delegare uno o più membri per eseguire taluni compiti o talune azioni di verifica. Nell'ambito di tale mandato, i suddetti membri possono prendere l'iniziativa di farsi assistere da agenti della commissione di controllo.

I compiti affidati a tali agenti devono essere specificatamente stabiliti e limitati al tempo necessario al loro svolgimento. Essi devono essere notificati dalla commissione di controllo stessa o da uno dei suoi membri alle autorità presso le quali gli agenti in questione effettueranno i loro lavori.

Articolo 65

1. La verifica della commissione di controllo viene effettuata sui documenti e, se necessario, sul posto. Essa riguarda le operazioni e i progetti finanziati sulle risorse del FES alla cui gestione provvede la Commissione, e si propone di costatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese rispetto alle disposizioni applicabili, nonché di accertarsi della sana gestione finanziaria.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la commissione di controllo può prendere conoscenza, alle condizioni di cui al paragrafo 4, di tutti i documenti e di tutte le informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi soggetti al suo controllo; essa ha la facoltà di ascoltare qualsiasi agente la cui responsabilità è impegnata in un'operazione di spesa o di entrata e di utilizzare tutte le possibilità di verifica riconosciute a detti servizi.

3. La commissione di controllo vigila affinché tutti i titoli e fondi in deposito o in cassa siano verificati alla luce di attestati sottoscritti dai depositari o di verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere direttamente a tali verifiche.

4. La Commissione apporta alla commissione di controllo ogni agevolazione e le fornisce tutte le informazioni che quest'ultima ritiene necessarie all'adempimento della sua missione.

In particolare, tiene a disposizione della commissione di controllo tutti i documenti relativi alla stipulazione dei contratti e tutti i conti relativi a movimenti di denaro o di materiali, qualsiasi documento contabile o giustificativo, nonché i relativi documenti amministrativi, qualsiasi documentazione relativa alle entrate ed alle spese.

A tale scopo, gli agenti soggetti alle verifiche della commissione di controllo sono tenuti in particolare:

a) ad aprire la cassa, ad esibire il numerario, valori e materie di qualsiasi natura e i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché ogni libro e registro e qualsiasi altro documento ad essa relativo;

b) ad esibire la corrispondenza o qualsiasi altro documento necessario alla completa esecuzione delle verifiche.

La comunicazione delle informazioni di cui alla lettera b) può essere richiesta, per iscritto, soltanto dalla commissione di controllo o da uno dei suoi membri.

La commissione di controllo è autorizzata a verificare i documenti relativi alle entrate ed alle spese del FES detenuti dai servizi della Commissione ed in particolare dai servizi responsabili delle decisioni relative a tali entrate e spese.

Articolo 66

1. Le osservazioni che la commissione di controllo ritiene debbano figurare nella relazione annua prevista dall'articolo 206 del trattato sono comunicate alla Commissione.

La Commissione invia le sue risposte alla commissione di controllo. Quest'ultima allega alla sua relazione una valutazione sulla sana gestione finanziaria.

2. La Commissione di controllo adotta la sua relazione sui conti dell'esercizio trascorso entro il 15 luglio.

Il conto di gestione, il bilancio finanziario e la relazione della commissione di controllo, alla quale sono allegate le risposte alle osservazioni, vengono sottoposti dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 ottobre.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono richiedere alla commissione di controllo, oltre alla relazione annua, relazioni o analisi su questioni specifiche relative alle operazioni concluse.

La commissione di controllo può, di sua iniziativa, presentare al Parlamento europeo o al Consiglio analoghe relazioni o analisi.

Articolo 67

1. Prima del 30 aprile dell'anno successivo, lo scarico della gestione finanziaria del FES per l'esercizio trascorso è dato alla Commissione conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, dell'accordo interno.

2. La Commissione prende i necessari provvedimenti per dar seguito alle osservazioni di cui alla decisione di scarico. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, essa presenta una relazione sui provvedimenti presi a seguito di dette osservazioni ed in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati di assicurare la gestione del FES. Tale relazione viene trasmessa anche alla commissione di controllo.

Fatte salve le disposizioni del primo comma, seconda frase, la Commissione deve, in un allegato del conto di gestione dell'esercizio successivo, render conto dei provvedimenti presi a seguito delle osservazioni di cui alla decisione di scarico.

3. Il conto di gestione e il bilancio finanziario di ogni esercizio, nonché la decisione di scarico, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

SEZIONE IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 68

Le somme riscosse dalla Banca sotto forma di rimborsi, interessi ed accessori dei prestiti speciali, o sotto forma di proventi, redditi o rimborsi di operazioni di capitali di rischio, sono accreditate in un unico conto speciale aperto sui libri della Banca a nome della Comunità.

Sono altresì accreditati in tale conto i versamenti per abbuoni ricevuti.

Articolo 69

Il presente regolamento si applica per lo stesso periodo previsto per l'accordo interno.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL